

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visto l'art. 16 bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114), che reca: "1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 114 del 1998. 2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1";

Ritenuto pertanto di individuare i giorni di festività civile o religiosa di cui al primo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del 1999 facendo riferimento alle principali ricorrenze civili e religiose tradizionalmente celebrate nella regione, ossia alle giornate del 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre;

Ritenuto inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del 1999, affinché la deroga all'obbligo di chiusura nelle giornate indicate nel paragrafo precedente sia circoscritta alle giornate e alle zone comunali effettivamente coinvolte, durante quelle particolari ricorrenze, da un rilevante flusso turistico, di stabilire che i comuni potranno definire, con modalità concertative con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura;

Considerato che la modulazione delle giornate di apertura può costituire un efficace strumento di impulso ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999, e ai programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione dei centri commerciali naturali, di cui all'art. 10bis della L.R. n. 41 del 1997;

Sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori;

Avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli enti locali nell'incontro del 5 dicembre 2007 e nell'incontro in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali del 10 dicembre 2007;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di individuare, ai sensi del primo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del 1999, come giorni di festività civili e religiose durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 114 del 1998, i giorni del 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre,;
- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del 1999, che i comuni potranno definire con modalità concertative con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura;
- di stabilire che le deroghe di cui al precedente comma potranno essere definite, con le modalità sopra indicate, anche per le aree individuate ai fini dei Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1999 e dei Programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione dei centri commerciali naturali di cui all'art. 10 bis della L.R. n. 41 del 1997;
- di dare atto che gli effetti della presente disposizione si producono a decorrere dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -